

## REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun, Paraguay e Singapore**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel gennaio 2000, la Commissione ha inviato una «nota verbale» a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.]. Tale «nota verbale» aveva il triplice intento di: a) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 59/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE <sup>(5)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001; e c) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.

(2) Tra i paesi che hanno risposto, il Paraguay ha notificato alla Commissione, che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo. Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 1º marzo 2000).

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 244 del 14.9.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(3) Singapore ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previa procedura applicabile ai rifiuti di cui all'allegato III del medesimo regolamento («lista ambra»). Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 4 gennaio 2001).

(4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di Singapore e del Paraguay sono state notificate al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, rispettivamente l'11 gennaio 2001 e l'8 febbraio 2001.

(5) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(6) Per quanto riguarda il Camerun, occorre modificare la sezione GA dell'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 per assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come da allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come da allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(6)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.